REGOLAMENTO (CEE) N. 1675/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1982

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 270/82, (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82, (CEE) n. 273/82 e (CEE) n. 507/82 per quanto riguarda la data alla quale devono essere ultimate le azioni destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 271/82 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 527/82 [4], prevede all'articolo 1, paragrafo 3, che le azioni di cui al paragrafo 1 devono essere ultimate entro e non oltre il 31 marzo 1984; che l'esperienza ha dimostrato che a causa delle numerose proposte la stipulazione di un certo numero di contratti avviene con qualche ritardo; che nei casi in cui le azioni avevano potuto essere iniziate soltanto dopo la stipulazione del contratto, il periodo della loro esecuzione risultava in conseguenza ridotto; che al fine di consentire a tutti i contraenti di disporre del medesimo tempo per eseguire l'azione, occorre prevedere che l'azione venga realizzata entro e non oltre due anni dalla stipulazione del contratto;

considerando che il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 272/82 [5], il paragrafo 5 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 273/82 [6], modificati dal regolamento (CEE) n. 527/82, ed il paragrafo 3 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 507/82 [7], prevedono la medesima norma che figura nel paragrafo 3 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 271/82 e che in questo contesto sorge il medesimo problema; che occorre quindi prevedere la stessa possibilità;

considerando che il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 270/82 [8] prevede, per il proseguimento e l'esecuzione delle azioni pubblicitarie e promozionali, un periodo che scade il 31 marzo 1983; che occorre quindi prevedere la medesima possibilità, limitandola ad un anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 270/82, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Tali azioni sono eseguite entro e non oltre un anno dalla data di stipulazione del contratto. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere convenuto, in conformità dell'articolo 5, onde garantire la massima efficacia della misura in causa ».

2. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 271/82, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se iniziate dopo il 31 marzo 1982; esse devono essere ultimate entro e non oltre due anni dalla data di stipulazione del contratto ».

3. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 272/82, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se iniziate dopo il 31 marzo 1982; esse devono essere ultimate entro e non oltre due anni dalla data di stipulazione del contratto ».

4. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 273/82, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Le azioni di cui ai paragrafi precedenti sono imputabili soltanto se iniziate dopo il 31 marzo

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
[2] GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.
[3] GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 14.
[4] GU n. L 63 del 6. 3. 1982, pag. 13.
[5] GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 17.
[6] GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 21.
[7] GU n. L 61 del 4. 3. 1982, pag. 15.
[8] GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 10.

1982; esse devono essere ultimate entro e non oltre due anni dalla data di stipulazione del contratto ».

5. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 507/82, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

«3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se iniziate dopo il 31 marzo 1982; esse devono essere ultimate entro e non oltre due anni dalla data di stipulazione del contratto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione